polizzamigliore.it
Protetti con l'assicurazione giusta

PartnerRe

# FASCICOLO INFORMATIVO

(Regolamento IVASS n. 35 del 26 Maggio 2010)

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE GENERALE

## INGEGNERE – ARCHITETTO – GEOMETRA – PERITO DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA – GEOLOGO – AGROTECNICO – PERITO INDUSTRIALE E PERITO TECNICO

Il presente **FASCICOLO INFORMATIVO** formato da:

1. **NOTA INFORMATIVA** comprensiva del **GLOSSARIO**
2. **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**
3. **MODULO DI PROPOSTA**

**deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa**

**NOTA INFORMATIVA**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

## A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

- PartnerRe Ireland Insurance Limited (di seguito anche "PartnerRe Ireland Insurance Limited" o la "Compagnia") è una compagnia di assicurazioni costituita e operante secondo le leggi irlandesi nella forma di società a responsabilità limitata ed appartiene al gruppo PartnerRe Ltd. Questa Nota Informativa è rilasciata per conto di PartnerRe Irlanda Insurance Limited, UK Branch, con il numero di registrazione BR016615, regolata dalla Banca Centrale d'Irlanda all'indirizzo:
  3rd Floor, 80 Leadenhall Street,
  Londra EC3A 3DH,
  Regno Unito

- Le informazioni riguardo l'impresa possono essere consultate sul sito web www.partnerre.com

- I recapiti telefonici e fax sono rispettivamente:
  Tel: 00353 1 637 9600 – Fax: +353 1 637 9660
  L'indirizzo email è PRIIL_General_manager@partnerre.com

- PartnerRe Ireland Insurance Limited è soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland, organismo di vigilanza con sede in Irlanda ed è autorizzata a operare in Italia in Regime di Libera Prestazione di Servizi ed è iscritta all'elenco delle Imprese di assicurazione comunitarie con il Codice Ivass 10770. L'attività svolta da ParterRe Ltd in Italia è autorizzata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) con il Numero di Iscrizione II.00534 e data di iscrizione 03/01/2008.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

*L'ammontare del patrimonio netto di* PartnerRe Ireland Insurance Limited *è pari ad € 33.486.408,00 ed è composto da un capitale sociale di € 2.248.710,00 e riserve patrimoniali per € 12.501.563,00.*

L'indice di solvibilità di PartnerRe Ireland Insurance Limited riferito alla gestione danni, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 234%.
*I dati sopra riportati sono relativi all'ultimo bilancio approvato e oggetto di revisione contabile (2014).*

*Ulteriori informazioni riguardo il patrimonio di* PartnerRe Ireland Insurance Limited *inclusi i bilanci societari ovvero i dati patrimoniali aggiornati possono essere consultati sul sito www.partnerre.com.*

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto viene stipulato senza il tacito rinnovo, pertanto il contratto scade alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti.

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

- L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per propria colpa, errore od omissione, commessi nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel Modulo di Proposta.

- Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 11 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

**AVVERTENZA: LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA:**

L'assicurazione è prestata nella forma « CLAIMS MADE » ossia volta a coprire le Richieste di Indennizzo avanzate per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciate all'Assicuratore durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di decorrenza convenuta (anche se retroattiva). Trascorsi 7 giorni dalla data in cui ha termine il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessuna denuncia di sinistro potrà essere accolta.
Sono escluse dall'assicurazione le Richieste di Indennizzo riconducibili a comportamenti dolosi o ad attività abusive. Altre cause di esclusione sono elencate all'articolo 13 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 18 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

**Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.**
**Per le ESCLUSIONI si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione**.

**AVVERTENZA:** Le garanzie di polizza sono prestate con specifiche **Franchigie e/o Scoperti** e sono altresì previsti **Massimali e Sottolimiti e sono riportati nel Modulo di Proposta , nella Scheda di Copertura o nelle Estensioni Facoltative, nonché all' articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione.**

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito s'illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.

***Meccanismo di funzionamento della franchigia:***

| **1° esempio** | **2° esempio** |
|---|---|
| Massimale: € 750.000,00<br>Danno: € 150.000,00<br>Franchigia: € 1.000,00<br>Risarcimento: € 150.000,00 – 1.000,00 = € 149.000,00 | Massimale: € 1.000.000,00<br>Danno: € 600,00<br>Franchigia: € 1.000,00<br>Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia. |

***Meccanismo di funzionamento dello scoperto:***

| **1° esempio** | **2° esempio** |
|---|---|
| Massimale: € 1.000.000,00<br>Danno: € 15.000,00<br>Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00<br>Risarcimento: € 15.000,00 – 5.000,00 = € 10.000,00 | Massimale: € 750.000,00<br>Danno: € 350.000,00<br>Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00<br>Risarcimento: € 350.000,00 –35.000,00 = € 315.000,00 (perché la somma in percentuale è superiore al minimo). |

***Meccanismo di funzionamento del massimale:***

| **1° esempio** | **2° esempio**. |
|---|---|
| Massimale: € 1.000.000,00<br>Danno: € 50.000,00<br>Risarcimento: € 50.000,00 (dal quale dedurre eventuali scoperti o franchigie) | Massimale: € 1.500.000,00<br>Danno: € 2.200.000,00<br>Risarcimento € 1.500.000,00. |

AVVERTENZA: MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO: rappresenta la somma totale che l'Assicuratore mette a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro e per l'insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso Periodo di Assicurazione.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 16 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

**4. <u>Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita'</u>**

**<u>AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita del diritto all'indennità.</u>**

Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell'articolo 5 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

<u>PRESENZA DI CAUSE DI NULLITÀ</u>

Il contratto di assicurazione è nullo quando ricorrono uno o più presupposti previsti dall'articolo 1418 Codice Civile, ad esempio perché l'oggetto del contratto è impossibile, indeterminabile o illecito (articolo 1346 Codice Civile).

## 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

- L'Assicurato deve avvisare l'Assicuratore per iscritto di fatti o circostanze che costituiscano un aggravamento del rischio; parimenti, qualsiasi diminuzione del rischio va segnalato all'Assicuratore in quanto potrebbe portare ad una riduzione del premio.
- Per maggiori dettagli circa le conseguenze della mancata comunicazione dell'aggravamento o diminuzione del rischio si rimanda al contenuto dell'articolo 6 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
- Esempio di circostanza che determina la modificazione del rischio: per effetto di una nuova disposizione di legge il professionista assicurato è tenuto a garantire il proprio lavoro per i 25 anni successivi al termine dell'incarico (si precisa che questo esempio non è reale – si tratta solamente di un'ipotesi astratta).

AVVERTENZA: Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell'articolo 6 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

## 6. Premi

- L'importo del premio, le modalità e la tempistica di pagamento del medesimo sono indicate nella Scheda di Copertura che forma parte integrante del contratto di assicurazione, nonché all'articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione.
- L'importo del premio è calcolato sulla base del fatturato dell'ultimo esercizio fiscale al netto di oneri ed imposte senza obbligo di regolazione. Nel caso fosse stabilito tra le Parti che il premio sia calcolato sulla base di dati variabili e pertanto soggetto a regolazione, il tasso di regolazione verrà indicato nella Scheda di Copertura. In tal caso, entro trenta giorni dalla scadenza, l'Assicurato s'impegna a fornire il dato relativo all'ultimo fatturato disponibile ed il premio di regolazione verrà calcolato applicando il tasso di regolazione alla differenza tra fatturati dei due ultimi esercizi fiscali. In caso di differenza negativa nulla sarà dovuto all'Assicurato ed il premio indicato nella Scheda di Copertura risulterà comunque acquisito dall'Assicuratore.

## 7. Rivalse

Se all'Assicurato spettano dei diritti nei confronti delle persone responsabili per il recupero di denaro pagato al terzo danneggiato, gli stessi diritti spetteranno anche all'Assicuratore nel caso quest'ultimo abbia liquidato il danno al terzo ai sensi del presente contratto.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 22 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

**AVVERTENZA: L'articolo 1916 del Codice civile "Diritto di surrogazione dell'Assicuratore" prevede che la compagnia che ha pagato l'indennizzo può sostituirsi all'Assicurato nell'esercizio dei diritti di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno**

## 8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: L'Assicurato e l'Assicuratore possono esercitare il diritto di recesso dopo il verificarsi di un sinistro.

Per maggiori dettagli e modalità si rimanda al contenuto dell'articolo 7 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

Al termine del periodo di assicurazione indicato nella Scheda di Copertura, cessa ogni obbligo dell'Assicuratore e, trascorsi 7 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser denunciato dall'Assicurato.
Indipendentemente dal momento in cui l'Assicuratore ne sia informato, qualora l'Assicurato venga sospeso o radiato dal relativo Ordine Professionale o per qualsiasi ragione venga negata o ritirata l'abilitazione all'esercizio della professione, gli effetti dell'assicurazione cessano automaticamente al verificarsi di tale circostanza e alla medesima data.

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

- Ai sensi dell'articolo 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

## 10. Legge applicabile al contratto

- Il presente contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.

## 11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961 n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni, all'aliquota di volta in volta applicabile. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato (vedasi articolo 8 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE).

# C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

## 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: L'Assicurato deve fare denuncia scritta all'Assicuratore di ciascun sinistro immediatamente quando ne viene a conoscenza e comunque entro 30 giorni dall'avvenuta notifica di un'azione nei suoi confronti da parte di terzi.

Per maggiori dettagli circa le procedure liquidative si rimanda all'articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione.

## 13. Reclami

Qualsiasi reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri può essere inviato per iscritto all'Assicuratore al seguente indirizzo.

The General Manager
PartnerRe Ireland Insurance Limited
5th Floor, Block 1,
The Oval,
160 Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland

email: PRIIL_General_manager@partnerre.com

L'Assicuratore può altresì inviare eventuali reclami per iscritto al proprio Broker di assicurazione per essere a tale fine assistito.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che l'Assicuratore abbia dato riscontro al reclamo, è possibile anche presentare il proprio reclamo all'IVASS, Indirizzo: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, tel.+39.06.42.133.1, fax : +39.06.42.133.206 e all'autorità di vigilanza irlandese Central Bank of Ireland con sede in PO BOX 559 – Dame Street – Dublino 2 Tel. +353.1.224.6000, fax +353.1.671.6561.

Inoltre, per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Resta in ogni caso il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

PartnerRe Ireland Insurance Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Legale Rappresentante

Clive Kelly

# POLIZZA

## Responsabilità Civile Professionale del Ingegnere – Architetto – Geometra – Perito Società di Ingegneria –Geologo – Agrotecnico – Perito industriale e perito tecnico

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

## PREMESSA

Il Contratto di Assicurazione è sottoscritto in collaborazione con **G&T Brokers Limited** con sede in 1 Gracechurch Street, 4th Floor, EC3V 0DD, London, Tel: 0203 141 6370, email: info@gandtbrokers.co.uk, ed **Partner Re Insurance Company Ltd**, compagnia di assicurazioni soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland, organismo di vigilanza con sede in Irlanda, ed autorizzata a operare in Italia in Regime di Libera Prestazione di Servizi dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) con il Numero di Iscrizione II.00534 e data di iscrizione 03/01/2008.

* * *

**POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

**Ingegnere – Architetto – Geometra – Perito Società di Ingegneria –Geologo – Agrotecnico – Perito industriale e perito tecnico**

**La presente polizza e' stata redatta in base alle informazioni fornite dal Contraente/Assicurato nel Questionario - Proposta allegato che costituisce quindi parte integrante della polizza a tutti gli effetti di Legge. Ai fini dell'efficacia del contratto assumono particolare rilievo le risposte di cui al punto "Condizioni Particolari" del Questionario-Proposta relative all'attività effettivamente svolta.**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato riportato a fianco di ognuna:

**Assicurato**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

**Assicuratori**: Partner Re

**Assicurazione** il contratto di assicurazione

**Broker:** l'intermediario di assicurazioni a cui il **Contraente** abbia affidato la gestione del contratto di assicurazione

**Circostanza:** **qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato o qualsiasi altro, fatto, rilievo o contestazione, scritti o verbali, da cui possa trarre origine una richiesta di risarcimento**

**Contraente**: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione

**Danno Materiale**: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali**,** lesioni personali, morte.

**Indennizzo**: la somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**

**Massimale**: la massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni **Sinistro**.

| | |
|---|---|
| **Perdita Patrimoniale**: | il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di **Danno Materiale** |
| **Polizza** | il documento che prova l'**Assicurazione** |
| **Premio:** | la somma dovuta agli **Assicuratori** |
| **Scheda di Copertura:** | il documento, annesso a questa **Polizza** per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo |
| **Sinistro**: | la notifica agli Assicuratori di un evento per il quale e' prestata l'assicurazione |

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**Art. 1 - Scadenza senza tacito rinnovo**

La presente Polizza scadra' alla sua naturale scadenza, come indicato nella Scheda di polizza, senza l'obbligo delle parti di darne preventiva notifica o avviso

**Art. 2 - Pagamento del Premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il **Premio** e' stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento anche in caso di pagamento rateizzato.

**Art. 3 - Altre assicurazioni**

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.).
Qualora esistano altrepolizze assicurative , da chiunque contratte, la presente polizza opererà a primo rischio per tutte le garanzie non previste dalle altre polizze ed a secondo rischio, con una franchigia pari al massimale di primo rischio, per tutte le garanzie previste dalle altre polizze.

**Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

**Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).

**Art. 6 - Aggravamento del rischio**

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (articolo 1898 C.C.)

**Art. 7 – Facoltà di recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 30 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte degli assicuratori, questi entro 15 gironi dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsando la parte di premio netto relativa al periodo di rischio in corso, salvo il caso in cui il recesso sia provoccato da frode o reticenza dolosa, in qual caso nulla e' dovuta dagli Assicuratori.

**Art. 8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'**Assicurato**.

**Art. 9 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del **Contraente/Assicurato**.

**Art. 10 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

**Art. 11 - Oggetto dell'Assicurazione**

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'Assicurato indicato in polizza di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per **Perdite Patrimoniali e/o Danni materiali** involontariamente cagionate a terzi derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito, Geologo, Agrotecnico, RSPP così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia e specificata nel questionario - proposta

La garanzia è operante a condizione che l'**Assicurato** sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

L'Assicurazione e' prestata anche per la responsabilita' civile derivante all'Assicurato da fatto doloso o colposo commesso da dipendenti, consulenti e collaboratori, fermo restando il dirittodi rivalsa degli Assicuratori nei loro confronti nel caso abbiano agito con dolo.

**Art. 12 - Errato trattamento dei dati personali**

L'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi della Legge n. 196 del 30.06.03 per **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno in aggregato, pari al 50% del **Massimale** previsto nella **Scheda di Copertura**.

**Art. 13 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'Assicurazione non vale per:

a) **le perdite patrimoniali e/o i danni materiali derivanti dalle attività previste nelle garanzie aggiuntive contraddistinte dalle lettere da A a F tranne quelle espressamente richiamate nella Scheda di Polizza;**
b) gli interessi di mora relativi a sanzioni eventualmente comminate ai clienti;
c) atti compiuti dall'assicurato dopo che sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dell'attivita' professionale e delle funzioni;
d) richieste di risarcimento relative a circostanze note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione in corso anche se da lui denunciati al precedente Assicuratore;
e) i danni da inquinamento dell'ambiente in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente ad opere di sostegno di qualsiasi natura, emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da installazioni di qualsiasi tipo.

**Art. 14 - Studi Associati - Persone assicurate**

Qualora l'**Assicurato** sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di **Polizza** e fermo restando il **Massimale**, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti purche' indicati nel Questionario-Proposta.

**Art. 15 - Massimale**

Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico degli Assicuratori per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati agli Assicuratori nello stesso periodo. Resta convenuto fra le parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un'unica richiesta di risarcimento verificatasi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l''Assicurato ha denunciato agli Assicuratori la circostanza a lui nota. Un danno in serie e' assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa. Gli scoperti e/o franchigie dovranno essere a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.

**Art. 16 - Estensione territoriale**

L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero, esclusi: Stati Uniti d'America; Canada. Resta comunque inteso che l'Assicurazione è regolata dalle Leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della Polizza.

**Art. 17 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini delle garanzie della presente polizza:-

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a repsonsabilita' illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett.a)
c) le persone che, essendoin rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

**Art. 18 - Clausola "Claims made"**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattivita' indicato nella Scheda di Copertura e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso.

**Art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – "Deeming Clause"**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker al quale e' stata assegnata la polizza oppure alla Società/Assicuratori', entro il termine di 10 giorni dal momento in cui l'Assicurato ha ricevuto la Richiesta di Risarcimento.

Nel caso in cui, durante il periodo di validità della Polizza, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano ragionevolmente dare origine ad una Richiesta di Risarcimento, dovrà darne dettagliata comunicazione scritta alla Società. Tale comunicazione dovrà contenere le informazioni dettagliate in suo possesso sulla natura, il tempo e il luogo del contestato, supposto o potenziale comportamento colposo e sulle persone o enti coinvolti. Le eventuali richieste di risarcimento riconducibili a suddette circostanze saranno considerate trasmesse alla data di comunicazione della circostanza stessa.

**Art. 20 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

Gli **Assicuratori** assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.
L'Assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo consenso scritto degli Assicuratori.
Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** entro il limite addizionale pari ad un quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Sinistro** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite tra gli **Assicuratori** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.
**Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o accettai e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Gli Assicuratori si riservano la facoltà di definire stragiudizialmente il sinistro dandone preavviso all'Assicurato. In caso di messa a disposizione del danneggiato dell'intero massimale, le spese giudiziarie successive all'offerta del massimale saranno a totale carico dell'Assicurato.**

**Nell'eventualità in cui l'Assicurato opponesse un rifiuto ad una transazione raccomandata per iscritto dagli Assicuratori preferendo resistere alle richieste del reclamante o proseguire l'eventuale azione legale in corso, gli Assicuratori non saranno obbligati a liquidare una somma maggiore rispetto a quella per la quale riteneva di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il consenso della stessa fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto il rifiuto**

**Art. 21 – Comportamento Fraudolento**

L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara fatti o circostanze non rispondenti al vero, produce documenti falsi, occulta prove, promuove o facilita le pretese di terzi, perde il diritto ad ogni indennizzo.

**Art. 22 – Diritto di surrogazione**

Gli Assicuratori sono surrogati fino alla concorrenza dell'indennizzo pagato e delle spese sostenute in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Nei confronti dei dipendenti e collaboratori dell'Assicurato tali diritti saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

**Art. 23 – Clausola Broker**

Si prende atto e si accetta espressamente che il contraente, anche in nome e per conto degli Assicurati, dichiara di aver affidato l'intermediazione e la gestione della presente Polizza alla società di brokeraggio indicato nella scheda di copertura. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/contraente e' tenuto, devono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni di Polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente agli Assicuratori o al Contraente.

| Data | L'Assicurato o il Contraente |
|---|---|
| | …… |

**CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE - DA RICHIAMARE NELLA SCHEDA DI COPERTURA**

**A) Grandi Opere**

Le garanzie di polizza si intendono estese all'attività dell'Assicurato relativa alle **Grandi Opere**, intendendosi per tali ciascuna delle seguenti:

a. Ferrovie: linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, gli edifici adibiti a stazioni;
b. funivie: mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali ad esempio gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea;
c. gallerie: tutte le gallerie naturali scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e sovrappassi;
d. dighe: sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, ad esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi;

e. porti: luoghi posti sulla riva del mare, di un fiume e/o un lago che permettono il ricovero di barche, il carico e lo scarico di merci o l'imbarco e lo sbarco di persone;
f. opere subacquee: tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua;

**B) General Contracting**

Le garanzie di polizza si intendono estese anche ai casi in cui la costruzione e/o il montaggio e/o l'installazione di tutte o di parte delle opere progettate dell'Assicurato, da solo o con il concorso di altri, oppure la fornitura di materiali o attrezzature per dette opere siano, affidate:

a. all'Assicurato medesimo;
b. ad un subappaltatore dell'Assicurato;
c. a qualunque impresa o sua controllata, di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o detentore di una partecipazione anche non di controllo, o in cui eserciti poteri di indirizzo o di gestione;
d. a qualunque impresa che detenga una partecipazione (anche non di controllo) nella ditta dell'Assicurato, o eserciti su quest'ultima poteri di indirizzo o di gestione.

E' inteso che nei suddetti casi sono esclusi dall'assicurazione i rischi attinenti all'attività di natura imprenditoriale e commerciale, ovvero a titolo esemplificativo:

e) ogni attività finalizzata all'acquisizione di terreni o al reperimento di finanziamenti per tale acquisizione;
f) ogni attività, compresa quella di consulenza, intrapresa o da intraprendere al fine di preservare o procurare finanziamenti o risorse economiche per far fronte al costo della realizzazione del progetto o di parte di esso, dei relativi servizi, o della manodopera;
g) qualsiasi eccedenza di spese, esuberi di budget o di ogni altra limitazione dei costi;
h) il mancato o ritardato completamento delle opere entro le date stabilite dal contratto o entro i limiti di tempo ivi previsti;
i) gli effetti di procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, oppure accertato stato d'insolvenza, a carico dell'Assicurato o di qualunque suo appaltatore, subappaltatore o fornitore;
j) l'assenza o l'inadeguatezza dei piani o delle procedure per la sicurezza sul lavoro, a meno che non facciano parte dei servizi professionali da prestare per contratto e rientranti tra quelli previsti dai Decreti Legge n. 626/11994 e 494/1996;
k) la mancata o l'errata esecuzione di stime, perizie o sopralluoghi per la verifica dei costi;
l) qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione delle opere e qualsiasi lavoro non conforme al progetto o ai capitolati esecutivi (comprendendo in questi, tra l'altro, le planimetrie, i disegni, i bozzetti e le specifiche tecniche).

**C) Progettazione per Enti Pubblici (Ex Merloni) e verifica dei progetti per Enti Pubblici**

Le garanzie di polizza si intendono, secondo quanto previsto dagli artt. 57 e 269 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., alla responsabilità derivante rispettivamente dagli artt. 112 comma 4 bis e 111 del D.Legs. 163/2006 e s.m.i.. In questi caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni opera progettata o il cui progetto sia stato verificato (con una durata fino a 48 mesi), prevedendo un Massimale (massimo 2.500.000,00) dedicato e in aggiunta rispetto al Massimale della presente Polizza, e a fronte del pagamento di un Premio aggiuntivo che verrà quantificato di volta in volta.

D) **Vincolo di solidarietà**

Le garanzie di polizza si intendono estese al vincolo di solidarietà relativo a qualsiasi sinistro, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

**E) Conduzione dello studio**

La presente assicurazione viene estesa alla copertura della responsabilità civile dell'assicurato per danni materiali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nel frontespizio di polizza, presso i quali viene svolta l'attività professionale in oggetto dell'Assicurazione.
Sono comunque esclusi i danni derivanti da o attribuibili a:

- Lavori di manutenzione straordinaria;
- attività non riconducibile all'attività professionale oggetto dell'Assicurazione;
- qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Relativamente alla presente estensione di copertura, gli assicuratori non risponderanno per somme in eccesso ad Euro100.000,00 per singolo Sinistro e in aggregato per il periodo di assicurazione, questo sotto limite di risarcimento s'intende compreso nel massimale di polizza indicato nella scheda di copertura e non addizionale allo stesso.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

**Agli effetti degli artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:**

**Art.1 – Scadenza senza tacito rinnovo**
**Art.3 – Altre assicurazioni**
**Art. 5 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**
**Art. 6 – Aggravamento del rischio**
**Art. 7 – Facoltà di recesso in caso di sinistro**
**Art. 12 – Errato trattamento dei dati personali**
**Art.13 – Rischi esclusi dall'Assicurazione**
**Art 15 – Massimale**
**Art 16 – Estensione territoriale**
**Art. 17 - Persone non considerate terzi**
**Art. 18 – Clausola "Claims made"**
**Art.19 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – "Deeming Clause"**
**Art. 20 – Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**
**Art 21 – Comportamento fraudolento**
**Art 23 – Clausola Broker**

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

**Anche agli effetti degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di**

**risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.**

| Data | L'Assicurato o il Contraente |
|---|---|
| | …… |

## GLOSSARIO

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato riportato a fianco di ognuna:

**Assicurato**: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

**Assicuratori**: Partner Re

**Assicurazione** l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (società) un rischio al quale egli è esposto.

**Broker:** l'intermediario di assicurazioni a cui il **Contraente** abbia affidato la gestione del contratto di assicurazione

**Circostanza:** **qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato o qualsiasi altro, fatto, rilievo o contestazione, scritti o verbali, da cui possa ragionevolmente trarre origine una richiesta di risarcimento.**

**Contraente**: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contrente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare.

**Danno Indennizzabile**: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo..

**Massimale**: la massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni **Sinistro**.

**Perdita Patrimoniale**: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di **Danno Materiale**

**Polizza** il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione **.**

**Premio:** il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

**Risarcimento:** la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Rivalsa:** il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di rifurre la propria prestazione.

**Scheda di Copertura:** il documento, annesso a questa **Polizza** per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo

**Sinistro**: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

## Professional Liability Proposal Form (Technical Professions)
## Questionario Proposta (Professioni Tecniche)

### Important Information
### *Informazione importante*

This proposal form must be fully completed. All questions must be answered YES. In case of a negative answer, please give profuse and necessary details about it. However, it does not bind you or Underwriters to enter into any contract of insurance until the proposal form signed and dated is satisfactory received and approved by the underwriters at their sole discretion.
All facts material to the proposed insurance must be disclosed, fully and truthfully to the best of your knowledge and belief. Failure to do so may make the contract of insurance voidable or severely prejudice your rights in the event of a claim. A material fact is one likely to influence Underwriters' assessment or acceptance of the proposal.

*Il seguente questionario- proposta deve essere riempito in ogni sua parte. Si prega di rispondere a tutte le domande. In caso di risposta negativa (NO), si prega di dare tutti i dettagli necessari. In ogni caso, la compilazione del questionario – proposta non impegna né il proponente né gli Assicuratori a stipulare il contratto di assicurazione fino a quando tale questionario- proposta non venga ricevuto e approvato dagli Assicuratori. Tutti i fatti e le circostanze relative alla presente proposta di assicurazione devono essere quanto il più possibile completamente rivelati e comunicati agli Assicuratori al fine di non pregiudicare i diritti del proponente-assicurato in caso di sinistro. Un fatto o circostanza rilevante è tale quando in grado di influenzare il giudizio e l'accettazione del rischio da parte degli Assicuratori.*

### Proposer Details:
### *Dettagli del proponente*

| | |
|---|---|
| Insured / Proposer<br>*Assicurato/Proponente* | |
| Practice title (s)<br>*Titolo professionale* | |
| Principal Address<br>*Indirizzo* | |
| Fiscal Identification Number<br>*Codice Fiscale* | |
| Establishment / License obtained<br>*Anno registrazione albo, se applicabile* | |
| Registration body<br>*Denominzaione albo/registro* | |

| | |
|---|---|
| Web site<br>*Sito web* | |
| Description of activities<br>*Breve descrizione attività* | |

**Risk questions:**

*Dettagli del rischio:*

| | | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1 | Total turnover below €2.5M? Please detail your income<br>*Il fatturato totale è inferiore ad €2.5M? Si prega di fornire dettagli* | | |
| 2 | No Incomes from UK/US and more than 70.00% of the incomes coming from Italy?<br>*Non ci sono redditi provenienti dal Regno Unito/USA e più del 70.00% dei redditi proviene dall'Italia?* | | |
| 3 | Are you licensed to practice in accordance with the appropriate regulatory body?<br>*Il proponente è autorizzato a esercitare la propria professione in linea con le previsioni dell'albo professionale?* | | |
| 4 | The income from your largest single client is less than 25.00%<br>*Il reddito derivante dal cliente più importante è inferiore al 25.00% del totale?* | | |
| 5 | Fix priced contracts are less than 30.00% of the total contracts?<br>*I contratti a prezzo fisso costituiscono meno del 30.00% del totale dei contratti?* | | |
| 6 | The incomes from infrastructure development, environmental services, oil and gas, auto engineering are less than 25.00%?<br>*Il fatturato derivante da attività di sviluppo delle infrastrutture, servizi ambientali, petrolio e gas, ingegneria automobilistica rappresenta meno del 25.00% del totale?* | | |
| 7 | Does the individuals involved in the design, construction, technical support are properly qualified, certified and supervised by a partner, director, principal?<br>*Le persone che partecipano alla progettazione, costruzione e supporto tecnico dei lavori sono adeguatamente qualificati e certificati e comunque effettuano i lavori sotto la supervisione di un partner/direttore/responsabile* | | |
| 8 | Less than 10.00% of works subcontracted?<br>*Meno del 10.00% dei lavori sono in sub-appalto?* | | |
| 9 | Subcontractors verified about their suitability to undertake works and if proper PI insurance coverage is in place?<br>*In caso di affidamento di lavori a terzi è sempre verificata la loro idoneità a svolgere i lavori sub-appaltati e la loro copertura assicurativa di responsabilità civile professionale?* | | |
| 10 | Do you have a quality control procedures/certification?<br>*Il proponente ha procedure di controllo della qualità/certificazioni?* | | |
| 11 | Does the proposer declares that no claims have occurred, settlements have been made due to errors and omissions or professional negligence in the last five years? | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *Il proponente dichiara che non vi sono state richieste di risarcimento né sinistri liquidati a causa di errori e omissioni o negligenza professionale negli ultimi cinque anni ?* | | |
| 12 | Does the proposer declare that is not aware of any fact or circumstance that could cause request of indemnification for professional negligence, error or omission in the last five years?<br>*Il proponente dichiara di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero causare richieste di risarcimento per negligenza professionale, errori od omissioni nel corso degli ultimi cinque anni?* | | |

***Limit of indemnity, deductible, retroactivity***

***Limiti di indennizzo, franchigia, retroattività***

| | | |
|---|---|---|
| *Limit 1/ Limite 1:* | *Deductible 1/ Franchigia 1:* | *Retroatvity 1 /Retro 1:* |
| *Limit 2/ Limite 2:* | *Deductible 2/ Franchigia 2:* | *Retroatvity 2 /Retro 2:* |
| *Limit 2/ Limite 3:* | *Deductible 3/ Franchigia 3:* | *Retroatvity 3 /Retro 3:* |

**Previous insurance coverage**

***Precedente copertura assicurativà***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Has your Practice or any prior Practice ever been insured? If yes, provide details:<br>*È Il suo studio, o suoi studi precedenti, mai stato assicurato?Se si, si prega di fornire i dettagli:* | | | | *Yes* | *No* |
| *Insurance company*<br>*Compagnia:* | *Limit*<br>*Limite:*<br>*Eur* | *Premium*<br>*Premio:*<br>*Eur* | *Deductible*<br>*Franchigia:*<br>*Eur* | | |
| *Expiring date:*<br>*Data di scadenza:* | *Reason for leaving:*<br>*Ragione per cui si desidera cambiare compagnia:* | | | | |

**Employees**

***Dettaglio impiegati***

| | |
|---|---|
| Partners:<br>*Partners:* | |
| Qualified Staff:<br>*Personale qualificato:* | |
| Administrative staff:<br>*Personale amministrativo:* | |
| Others:<br>*Altri:* | |

**Incomes:**

**Dettaglio fatturato**

| | | |
|---|---|---|
| Per discipline (%)<br>*Per disciplina (%)* | Environmental Certification<br>*Certificazione ambientale* | Planning and desing<br>*Pianificazione e progettazione* |
| | Energy Certification<br>*Certificazione Energetica* | Cadastral surveys and topographic<br>*Visure catastali e topografici* |

| | | |
|---|---|---|
| | Testing<br>*Collaudi* | R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) |
| | Safety coordinator<br>*Coordinatore sicurezza D.Lgs 81/2008 (ex D.Lgs 626/94)* | Evaluation and reports<br>*Valutazione e relazioni* |
| | Advisory and institutionl paperwork<br>*Consulenza e lavoro in uffici istituzionali* | Technical supervision<br>*Supervisione tecnica* |
| | Management Direction of construction site<br>*Management/ Direzione di Cantiere* | Construction<br>*Costruzioni* |
| | | |
| Total Incomes<br>*Fatturato totale:* | Eur | |
| Expected changes next year?<br>*Si prevede una differenza nel prossimo anno? Prego fornire un dettaglio* | | |

## Coverage

## *Coperture addizionali Aggiuntive*

| | |
|---|---|
| A - Great works<br>*Grandi Opere* | |
| B - General contracting<br>*General Contractor* | |
| C – Merloni Law<br>*Progettazione per enti pubblici e verifica dei progetti per enti pubblici (EX Merloni)* | |
| D - Obligation to assume joint and several liability<br>*Vincolo di solidarietà* | |
| E - Management of the Studio<br>*Conduzione dello studio* | |

We declare that the statements and particulars in this proposal are true and that no material facts have been mis-stated or suppressed. I/We agree that this proposal, together with any other information supplied shall form the basis of any contract of insurance effected thereon. I/ We undertake to inform the Insurers of any material alteration to those facts occurring before the completion of the contract of insurance.

*Il proponente dichiara che le affermazioni e informazioni redatte nel questionario-proposta sono vere e che nessun fatto rilevante è stato omesso o alterato. Il proponente altresì riconosce che il questionario – proposata e le informazioni fornite costituiscono la base dell'eventuale contratto di assicurazione. Il proponente si impegna ad informare tempestivamente gli Assicuratori di ogni*

*eventuale materiale variazione delle informazioni fornite prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione*

| |
|---|
| Name/ *Nome e Cognome:* |

| |
|---|
| Title/*Titolo di chi firma (se applicabile):* |

| |
|---|
| Date/*Data:* |

| |
|---|
| Signature*/Firma:* |

Il vostro Intermediario

POLIZZA MIGLIORE SRL
Sede legale in
Via Silvio Pellico n°5
12037 Saluzzo(CN)
0175-41671